

N. 3144

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CURTO, MACERATINI, BONATESTA  
e PACE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1998**

---

Interventi per lo sviluppo delle aree depresse

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito sulla revisione degli strumenti relativi alla programmazione e alla attuazione della politica di sviluppo delle aree depresse non può non tener conto dei precedenti storici, delle attese che accompagnarono quegli strumenti, delle delusioni che ne seguirono.

I precedenti storici sono riferiti evidentemente alla Cassa del Mezzogiorno e quindi all'Agensud che nel passato si posero l'obiettivo di accelerare lo sviluppo meridionale in una proiezione tendente alla eliminazione, o comunque alla riduzione, del divario tra Nord e Sud.

Oggi chiaramente tutto ciò non sarebbe più possibile, non solo perchè i risultati sono stati almeno parzialmente deludenti ma anche a causa dell'ampliamento del territorio di riferimento che non può essere più riferito genericamente alle regioni meridionali ma più complessivamente a tutte le aree depresse.

A tal proposito sarà opportuno un momento di confronto attento circa la individuazione di tali aree depresse, poichè non sarebbe fuor di luogo pensare di inserire all'interno di queste anche quelle aree che, in virtù dell'applicazione, da parte dell'Unione europea del parametro selettivo del 75 per cento della retribuzione media europea, si troverebbero sostanzialmente ad essere escluse dal circuito del sistema incentivante.

È evidente pure che questo disegno di legge, che prevede anche la presenza di fondi comunitari all'interno delle risorse utili per l'attivazione dei meccanismi di accelerazione dello sviluppo delle aree depresse, parte dal convincimento che i nostri rappresentanti in sede europea faranno valere con decisione le ragioni di una scelta tale da non consentire la penalizzazione di aree che lentamente ma proficuamente si avviano verso una stagione di ripresa economica

e sociale anche attraverso il sistema *phasing out*.

Tale assunto, quello dell'ampliamento territoriale di riferimento, non può peraltro essere messo in discussione neanche dai dati emergenti dall'ultimo rapporto SVIMEZ.

Infatti se è vero che tra Nord e Sud del Paese continua ad esserci una divaricazione sensibile riguardo il reddito, la qualità della vita e il tasso di occupazione, è pur vero che, permanendo tale forte divaricazione anche all'interno di aree territoriali settentrionali, tutto ciò sta a dimostrare che nel Nord del Paese a zone estremamente produttive e ricche si contrappongono altre, magari viciniori, dove si sfiora la limitatezza strutturale di risorse e talvolta la povertà assoluta.

È evidente quindi la necessità di percepire e recepire una politica complessiva tale da comprendere e coordinare in una visione nazionale e globale tutte le varie specificità territoriali e regionali, ricche di diversità, che impongono pertanto l'uso di strumenti differenziati nella strategia di attacco al recupero di margini di pieno sviluppo.

Complessa è quindi la materia, ma proprio per questo non è pensabile che si possa intervenire in merito con lo strumento editale proprio nel mentre l'attenzione delle forze politiche è tesa ad individuare percorsi seri per garantire l'efficienza e l'efficacia delle privatizzazioni, l'azione di attacco e di demolizione di un imponente debito pubblico, il superamento di politiche assistenziali forse adeguate, almeno nel passato, a creare consenso ma non certamente credibilità sul versante interno e internazionale.

Nè peraltro è pensabile che si possano smentire i principi generali che sono alla base della logica dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma, che in sostanza rappresentano modelli e ipotesi di sviluppo che partono dal basso, ripristinando modelli e culture assistenziali

non solo superati ma anche ormai improponibili a causa degli obblighi derivanti dall'adesione ai principi di Maastricht. E tutto ciò nonostante che pure tali strumenti della programmazione negoziale continuino a subire *iter* complessi e contraddittori con repentini mutamenti in *itinere* che si rivelano in verità complessi e onerosissimi per le imprese.

È invece necessario prendere atto delle nuove dimensioni in cui si viene ad operare, esaltando l'opzione regionalista-federalista e ancor di più modelli territoriali vincenti in tema di sviluppo e di piena occupazione.

Sarà opportuno pertanto superare l'illusione che si possano decidere le scelte economiche come se le risorse fossero illimitate o inesauribili.

Così come sarà necessario capire che la disoccupazione, che non è più solamente giovanile ma oggi è caratteristica anche del mondo dei quarantenni e dei cinquantenni, si combatte non edulcorandone i sintomi o gli effetti ma intervenendo decisamente sulle cause.

Tale linea di indirizzo potrebbe anche conseguire l'obiettivo di stimolare e far crescere un approccio diverso rispetto all'uso del risparmio che, pure essendosi staccato dai canoni tradizionali (libretti bancari, certificati di deposito e conti correnti) per spostarsi su investimenti immobiliari, ancora non si indirizza verso la creazione di quel capitale di rischio dal cui approvvigionamento l'impresa, al di là delle proprie dimensioni, potrebbe ricevere competitività e slancio.

Intervenire, pertanto, evitando il ricorso ad un numero eccessivo di strumenti che, invece, debbono essere razionalizzati e coordinati, creando le opportunità per forti automatismi, garantendo l'immediatezza dei finanziamenti e la massima responsabilizzazione degli enti programmatori e gestori, in netta controtendenza col superato sistema centralista in cui l'individuazione del sog-

getto responsabile, in positivo o in negativo, costituiva una vera e propria *probatio diabolica*.

In definitiva il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di trasferire alle regioni la responsabilità della concretizzazione della politica di sviluppo delle aree depresse.

Ciò potrebbe costituire il momento del definitivo salto di qualità degli enti territoriali regionali, quali, di fronte a tale responsabilizzazione, dovrebbero certamente fornire risposte adeguate e positive.

Nello specifico, l'articolo 1 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle aree depresse, conferendo al Parlamento la prerogativa di individuare, in un quadro coordinato ed armonico, gli indirizzi di una politica economica tendente allo sviluppo delle aree depresse.

L'articolo 2 conferisce alle regioni la piena titolarità nell'individuare, all'interno delle proprie specificità, obiettivi, strumenti e priorità per rendere tempestiva, concreta ed efficace la politica economica a favore di tali aree, individuando tre fondamentali dipartimenti (sostitutivi degli enti di promozione pubblici): infrastrutture, grande impresa, piccola e media impresa.

L'articolo 3 prevede procedure snelle ed agili riguardo la istruzione dei progetti.

L'articolo 4 individua le risorse finanziarie.

L'articolo 5 prevede la liquidazione degli enti di promozione imprenditoriale aventi natura pubblica.

L'articolo 6 prevede, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, la presentazione di una relazione annuale al CIPE il quale è obbligato a trasmetterne copia al Parlamento.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge si pone l'obiettivo generale di rendere finalmente concreta la politica dello sviluppo delle aree più deboli del Paese, e pertanto tale proposta viene indirizzata alla vostra attenzione per un giudizio che si auspica positivo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle aree depresse)*

1. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Fondo per lo sviluppo delle aree depresse, ivi comprese quelle individuate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base degli indirizzi di politica economica pluriennale espressi dal Parlamento, provvede a ripartire le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni o i soggetti da essa individuati, di cui all'articolo 2, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### Art. 2.

*(Competenze regionali in materia di programmazione e attuazione)*

1. Ogni regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proprie specificità, individua obiettivi, priorità, strumenti attuativi e di coordinamento della politica di sviluppo delle aree depresse per il rispettivo ambito territoriale regionale, favorendo la partecipazione di soggetti privati e comunque individuando tre specifici dipartimenti nelle seguenti competenze: infrastrutture, grande impresa, piccola e media impresa.

## Art. 3.

*(Modalità di espletamento delle attività)*

1. Ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, i progetti dei soggetti interessati devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, dagli Istituti di credito convenzionati.

## Art. 4.

*(Risorse finanziarie)*

1. Al Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate le seguenti risorse:

a) quota dei proventi derivanti dalle dismissioni di cespiti patrimoniali dello Stato, individuati dalla legge finanziaria in relazione al bilancio triennale di riferimento;

b) gli stanziamenti statali destinati al Fondo da disposizioni di legge e delibere CIPE;

c) quota dei proventi di cui al successivo articolo 5, in deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni;

d) quote di plusvalenze realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, determinate con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

## Art. 5.

*(Alienazione di partecipazioni azionarie)*

1. Le partecipazioni azionarie desunte dallo Stato o da altri enti pubblici in società

che operano per la promozione e lo sviluppo delle aree depresse sono alienate nel triennio 1998-2000.

2. Le società pubbliche operanti per la promozione e lo sviluppo delle aree depresse, di cui al comma 1 sono poste in liquidazione.

Art. 6.

*(Relazione al Parlamento)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 inviano entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al CIPE sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Entro il successivo 30 aprile il CIPE ne invia al Parlamento una relazione riassuntiva.



